



RAL 1935/14  
Ces. 4626/14

## TRIBUNALE DI FROSINONE

### Sezione Lavoro

Il Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n.1935 del R.A.L. dell'anno 2014 promossa,  
con ricorso ai sensi dell'art.414, nonché 669 bis e 700 c.p.c., da

, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via .

, presso lo studio dell'Avv. . , che la rappresenta e difende in virtù  
di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417  
bis c.p.c., per delega allegata alla memoria di costituzione, da funzionario dell'Ufficio XI  
Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone

**RESISTENTE**

### Motivi in fatto ed in diritto

La ricorrente . ha convenuto in giudizio, anche ai sensi  
dell'art.700 c.p.c., il M.I.U.R. per sentir dichiarare il proprio diritto all'immediata  
inclusione nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola  
dell'infanzia della Provincia di Frosinone.

Ha in proposito riferito di essere stata iscritta nella medesima graduatoria ad  
esaurimento a far data dall'anno scolastico 2007/2008 e con validità della graduatoria per  
gli anni 2007/2008 e 2008/2009, ed ha riferito di non aver presentato domanda di  
"aggiornamento" o di "permanenza" nella graduatoria per i successivi anni scolastici, non  
avendo da presentare ulteriori titoli maturati successivamente alla data di iscrizione.

Il 15 maggio 2014 ha poi presentato regolare domanda di reinserimento nella  
graduatoria relativa al triennio 2014/2017.

L'amministrazione ha però rigettato l'istanza, negando che potesse essere disposto un  
reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dalle quali si era stati cancellati.

\*

Elmario De Mando... ANITA CARLI & EMERSON... DOTTORAMA... C.A.S. S.p.A.

Il rimedio cautelare azionato è fondato, sussistendo nel caso di specie il necessario *fumus* di fondatezza della pretesa azionata in ordine al diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria in contestazione.

La ricorrente ha chiesto di essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento in ragione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1 bis, della legge 4 giugno 2004, n.143, che prevede che la permanenza dei docenti delle graduatorie permanenti avvenga su domanda dell'interessato, a pena di cancellazione dalla graduatoria, e che stabilisce che *"a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."*

Il Ministero convenuto ha sostenuto che tale normativa non è più applicabile da che sono state introdotte le novità sostanziali in tema di procedure di reclutamento del personale della scuola previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge 27/12/2006 numero 296, che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del Decreto Legge numero 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla Legge n.143 del 2004, in graduatorie *"ad esaurimento"*.

Tali graduatorie, in sostanza, a seguito della trasformazione in graduatorie ad esaurimento, sono state riservate a coloro che vi erano già iscritti alla data di entrata in vigore della citata legge finanziaria, *"fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge i corsi abilitanti speciali (...), nonché i corsi (...) (SISS), i corsi (...) (COBASLID), i corsi di didattica della musica (...)"*.

In attuazione di tale normativa, è stato emanato il DDG 16/3/2007 che, nel disciplinare le modalità di integrazione e aggiornamento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 delle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ed esaurimento, ha previsto che - *"a norma dell'art. 1, comma 1 bis della L. 143/2004"* - la permanenza delle graduatorie ad esaurimento sarebbe avvenuta su domanda dell'interessato, la cui mancata presentazione avrebbe comportato la cancellazione definitiva della graduatoria.

La medesima disposizione è stata poi riproposta nei D.M. 42/2009, 44/2011 e 235/2014, i quali pur richiamando espressamente l'art.1, comma 1 bis della L. n.143/2004, hanno affermato che la permanenza delle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, in mancanza della quale viene disposta la *cancellazione definitiva* dalla graduatoria.

Orbene, ritiene il Giudicante che il richiamato art.1, comma 1 bis della L. n.143/2004 sia in vigore nella sua interezza, e quindi anche nella parte in cui dispone che *"a domanda*

dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Invero, la norma non è stata espressamente abrogata dalla normativa intervenuta in materia di graduatorie ad esaurimento (la già citata L. n.296/2006). Inoltre, il fatto che la L. n.296/2006, bloccando i nuovi inserimenti per il futuro, abbia espressamente fatti salvi alcuni inserimenti - e cioè, per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali - non significa in alcun modo che la medesima legge abbia affermato anche l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di chi ha omissso di presentare la domanda di aggiornamento o conferma. La normativa *de qua* quindi non preclude affatto la possibilità di un rientro in graduatoria per chi, come l'attrice, ne era stata cancellata..

A ciò si aggiunga che il decreto ministeriale n.42/2009, in forza del quale è stata prevista la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di permanenza per il biennio 2009/2011, è stato annullato dal TAR Lazio, Sezione terza bis, con la sentenza n.21793 del 13.5.2010, proprio nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza delle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi. La disposizione censurata dal Giudice Amministrativo è stata poi riproposta nei D.M. 44/2011 e 235/2014, per cui anche in relazione a questi ultimi DD.MM. possono prospettarsi i medesimi profili di illegittimità sottolineati dal G.A. per il D.M. n.42/2009 e può procedersi alla loro disapplicazione.

In definitiva, in virtù delle considerazioni che precedono, va accolta la domanda attorea di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia della Provincia di Frosinone relativa agli anni 2014/2017.

Il ricorso cautelare deve pertanto essere accolto disponendo il reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento dal momento di inizio di validità della graduatoria in corso (anno scolastico 2014/2015), essendo evidente anche la sussistenza del *periculum in mora*, stante l'impossibilità, in caso di mancato accoglimento, di ottenere incarichi di insegnamento e occasioni di lavoro per il prossimo anno scolastico 2014/2015, con conseguente aumento del punteggio in vista anche della immissione definitiva in ruolo.

Le spese di lite verranno regolamentate all'esito del già instaurato giudizio di merito.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 bis ss. e 700 c.p.c., così provvede:

1) accoglie il ricorso d'urgenza proposto in data 27.6.2014 da

e, per l'effetto, ordina alla amministrazione scolastica il reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia della Provincia di Frosinone con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015;

2) rinvia il regolamento delle spese di lite all'esito del già instaurato giudizio di merito, per il quale fissa udienza ex art.420 c.p.c. con separato decreto.

Si comunichi.

Frosinone, 23 luglio 2014

Il Giudice del Lavoro

Dott. Massimo Lisi

Depositato in Cancelleria  
oggi 24 LUG. 2014  
IL CANCELLIERE

*Joe*